



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

- DE.SIMONE DOTT. GAETANO Presidente
- ANZUONI AVV. MATTEO Relatore
- STRACCIA RAG. ANTONIO Giudice
-
-
-
-

SI RILASCI PER USO STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 2546/06
depositato il 01/12/2006
- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.RE0C0TA00210 ASSENTE
2006 OBBLIG.STRUMENT
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

PIERRO MICHELE
VIA S.MARIA A TUORI N03 3031 O ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 06

REG.GENERALE

N° 2546/06

UDIENZA DEL

03/05/2007 ore 09:30

SENTENZA

N° *348/6/08*

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/09/08

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Imbriano



Pierro Michele, da Ariano Irpino, proponeva ricorso avverso l'atto n. RE 0 COTA 00210 con cui l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, contestandogli la mancata emissione di uno scontrino di euro 7,50, gli aveva irrogato la sanzione di euro 516,00, deducendone l'illegittimità e chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, in quanto, notificatagli il 21.9.2006, era stato emesso in violazione della norma dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente) prima della scadenza del sessantesimo giorno dalla data della p. v. di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 24.8.2006.

L'Ufficio, con nota depositata nella Segreteria di questa Commissione il 12.1.2007, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, dichiarando che avrebbe provveduto in via di autotutela all'annullamento dell'atto impugnato.

Atteso che dalla nota dell'Ufficio si rileva che l'atto non è stato ancora annullato, ma vi è solo la dichiarazione che si sarebbe provveduto al suo annullamento, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato che vi è stato il riconoscimento della fondatezza del ricorso, va ritenuto la soccombenza virtuale dell'Ufficio, che ne comporta la condanna alle spese processuali che vanno contenute nella sola misura delle spese vive non essendosi il ricorrente avvalso di difesa tecnica.



P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 100,00 per sole spese vive.

SI RILASCIA PER USO STUDIO

Avellino 3.5.2007

Il Relatore
Avv. Matteo Anzuoni

Matteo Anzuoni



Il Presidente
Dott. Gaetano De Simone

G. De Simone